



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 35/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 9002 in data 22/03/2019, con la quale la Soc. MariSub S.n.c. di Marghera-Venezia(VE), per conto della Soc. Petroven S.r.l., ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione in prossimità dello specchio acqueo antistante il pontile denominato 2M, ubicato all'interno della darsena Petroven sita in Canale Vittorio Emanuele III di P.to Marghera, al fine di eseguire lavori di manutenzione gruppi d'ormeggio del suddetto pontile;

VISTA: la nota prot. n. 5195 in data 05/04/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con la quale ha partecipato il proprio nulla osta allo svolgimento dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo in questione, al precipuo fine di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la Legge n° 84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 18/05/2019**, la Soc. MariSub S.n.c. di Marghera-Venezia(VE), eseguirà, mediante il moto/pontone EOLO (RV00961) e il m/fo targato RV11574 per assistenza e trasferimenti, lavori di manutenzione gruppi d'ormeggio del pontile denominato **2M**, ubicato all'interno della **darsena Petroven** sita nel **Canale Vittorio Emanuele III** di P.to Marghera, in concessione alla Soc. Petroven S.r.l.;

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo antistante il pontile interessato dai lavori in questione è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia, diverse da quelle sopra descritte impiegate nei lavori.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- alle unità navali che attraccano al pontile per operazioni commerciali;
- alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I lavori in questione dovranno essere sospesi e l'area sgomberata in presenza di unità intente ad effettuare operazioni commerciali di imbarco/sbarco di prodotti petroliferi presso il suddetto pontile. E' fatto divieto di svolgere lavori con uso di fiamma, se non preventivamente autorizzati da questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53 (comma 3) del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174 (comma 1), ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (*data della firma digitale*)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firmato digitalmente (Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)